

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 02 marzo 2015

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 20 febbraio 2015 - n. 90
Individuazione delle risorse necessarie per il funzionamento e l'operatività della Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 e per le relative attività di assistenza tecnica

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 2012 -, in conseguenza dell'ulteriore evento sismico del 29 maggio 2012;
- con d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012*» convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, lo stato di emergenza dichiarato con le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti ed è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei Commissari stessi;
- con d.l. 26 aprile 2012, n.43 il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
- con Legge 11 novembre 2014, n.164, di conversione - con modificazioni - del d.l. 12 settembre 2014, n.133, è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2015.

Preso atto delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 5°, del citato d.l. n.74/2012, il quale - fra l'altro - consente ai Commissari delegati di costituire un'apposita *Struttura Commissariale*, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del *Fondo per la Ricostruzione delle Aree Terremotate* di cui all'art.2 del medesimo decreto-legge.

Viste le proprie precedenti Ordinanze:

- 13 agosto 2012, n.3 e s.m.i., con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha rimodulato la composizione della Struttura Commissariale, disponendo la riunificazione delle due articolazioni anzidette ed affidando complessivamente tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74 al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Dato atto che il punto 4. del dispositivo della succitata Ordinanza commissariale n.3, così come modificato dal punto 1. del dispositivo dell'Ordinanza commissariale 22 luglio 2013, n.25, prevede che gli oneri relativi al personale della Struttura Commissariale siano «*posti a carico delle risorse destinate agli interventi in Regione Lombardia nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione delle Aree Colpite dal Sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'art.2 del citato d.l. 6 giugno 2012, n.74*».

Preso atto del contenuto del comma 4° dell'art.4 dell'ordinanza del 20 febbraio 2013, n.13 e s.m.i., il quale - fra l'altro - stabilisce che la copertura finanziaria per la spesa relativa all'attività istruttoria e di assistenza tecnica è posta «*a carico del Fondo di*

cui all'art.2 del d.l. n.74/2012 per un importo massimo stimato pari al 2% dei contributi concedibili», nonché di quello del comma 1° dell'art.26 della medesima Ordinanza che fissa tale importo in € 4.000.000,00.

Considerato che l'individuazione delle risorse, sancita al citato art.26, comma 1, 4° punto elenco, dell'Ordinanza commissariale n.13 e s.m.i., consenta la copertura anche delle spese di gestione e funzionamento della Struttura Commissariale, ivi compresi gli oneri relativi al personale e quelli per i gettoni ed i rimborsi a favore dei membri del *Comitato Tecnico Scientifico* di supporto specialistico al Commissario, di cui al punto 7. del dispositivo della citata Ordinanza commissariale n.3, nonché la copertura delle spese per la sua corretta operatività, ivi comprese quelle per l'assistenza tecnica specialistica.

Ritenuto conseguentemente di dover procedere alla rideterminazione delle previsioni di cui al citato art.26, comma 1, 4° punto elenco, utilizzando le medesime risorse ivi riservate, pari a € 4.000.000,00, per la copertura non solo delle specifiche attività di istruttoria ed assistenza tecnica di cui all'art.4, comma 4, della medesima Ordinanza, ma anche per la copertura delle spese di gestione e funzionamento della Struttura Commissariale, per i gettoni ed i rimborsi a favore dei membri del *Comitato Tecnico Scientifico* di supporto specialistico al Commissario, nonché la copertura delle spese per la corretta operatività della Struttura stessa, ivi comprese quelle per l'assistenza tecnica specialistica.

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di individuare, nell'importo già riservato ai sensi dell'art.26, comma 1°, dell'Ordinanza commissariale n.13 e s.m.i. per il pagamento delle spese relative all'attività istruttoria e di assistenza tecnica delle istanze di contributo presentate per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili ad uso produttivo, pari ad € 4.000.000,00, la copertura finanziaria utile anche per le spese di gestione e funzionamento della Struttura Commissariale, ivi compresi gli oneri relativi al personale e quelli per i gettoni ed i rimborsi a favore dei membri del *Comitato Tecnico Scientifico* di supporto specialistico al Commissario, nonché per la copertura delle spese per la corretta operatività della Struttura stessa, ivi comprese quelle per l'assistenza tecnica specialistica;

2. di abrogare il 4° punto elenco, del comma 1, dell'art.26 della succitata Ordinanza n.13 e s.m.i., in conseguenza della sua cessata efficacia ai sensi della rideterminazione di cui al precedente punto 1.;

3. di prevedere che le spese di istruttoria e assistenza tecnica di cui all'art.4, comma 4, dell'Ordinanza 20 febbraio 2013, n.13 e s.m.i. trovino copertura nelle risorse di cui al precedente punto 1. della presente Ordinanza;

4. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il commissario delegato
Roberto Maroni